

*Regolamento per l'uniforme tenuta del giornale nautico dei bastimenti mercantili nazionali.*

Art. 1. Il giornale nautico dei bastimenti mercantili nazionali si divide, secondo il disposto dell'art. 500 del Codice di Commercio, nei libri seguenti:

- 1° Giornale generale e di contabilità;
- 2° Giornale di navigazione;
- 3° Giornale di boccaporto o manuale di bordo;
- 4° Inventario di bordo.

2. Il giornale generale e di contabilità conforme all'unito modello A, sarà scritto esclusivamente dal capitano e da lui firmato.

Su di esso, oltre alla trascrizione dei contratti di arruolamento, si dovranno annotare in ordine di data:

- a) gli oggetti componenti il carico in modo sommario;
- b) l'entrata e la spesa riguardante la nave;
- c) le avarie, il getto, gli altri infortuni e generalmente gli avvenimenti importanti della navigazione e le deliberazioni prese durante i viaggi;
- d) gli acconti dati ai marinai sui loro salari all'atto dell'arruolamento e durante il viaggio;
- e) i conti dei salari dovuti ai marinai disertati, deceduti o assenti dal bordo per altra causa;
- f) le nascite e le morti avvenute a bordo in conformità agli atti prescritti dal Codice civile;
- g) i testamenti ricevuti sul mare e gli effetti e valori lasciati dalle persone decedute;
- h) i reati marittimi comuni e i mancamenti commessi dalle persone dell'equipaggio e dai passeggeri;
- i) le punizioni inflitte dal capitano in virtù del potere disciplinare;
- k) le azioni meritorie compiute dalle persone dell'equipaggio e dai passeggeri;
- l) le malattie e le ferite toccate alle persone dell'equipaggio ed ai passeggeri;
- m) la vendita e la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell'equipaggio e dei passeggeri deceduti;
- n) le riduzioni che per forza maggiore si fossero fatte nelle porzioni viveri dovute all'equipaggio ed ai passeggeri;